



Prot. N. 12/2018

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Presidente

Rilevata la necessità di adottare espresse disposizioni in tema di incarichi professionali, al fine di assicurarne l'equa distribuzione ed il corretto monitoraggio da parte della cancelleria e che a ragione dell'elevato numero dei professionisti che aspirano ad ottenere incarichi e della contrazione del contezioso, opportuno appare fissare un numero massimo di incarichi per ciascun professionista, indicando altresì i criteri funzionali al relativo conteggio;

considerata altresì la necessità di conferire la assoluta preferenza, nel conferimento degli incarichi legali da parte di giudici delegati e curatori, per quei professionisti che abbiano maturato una iscrizione nei locali ordini professionisti da almeno un triennio (dovendosi in ogni caso conferire naturale e tendenziale prevalenza al cd. principio di territorialità), salve specifiche e motivate esigenze dettate dal caso concreto che impongano o rendano opportuna la nomina di un professionista "esterno";

considerata infine la necessità di favorire maggiore efficienza e funzionalità alle operazioni di recupero dei crediti, anche in ragione delle finalità pubblicistiche che sottendono la gestione delle procedure e delle esigenze di contenimento della durata dei procedimenti, limitando il rischio di iniziative inutili ovvero inutilmente costose per la procedura, senza concreto "ritorno" economico per la massa dei creditori

D I S P O N E

che il numero massimo di incarichi per anno per ciascun professionista sia non superiore a sette, salvo eccezionali ragioni da motivare in calce alla relativa nomina da sottoporre al Presidente della Sezione;

che la cancelleria provveda a conteggiare per ciascun professionista nominato l'effettivo numero di incarichi conferiti o autorizzati (con riferimento a ciascuna causa, giudizio o affare) da assommare a quelli in corso e con separata indicazione, sul provvedimento stesso di nomina, di quelli ricevuti nell'anno solare di riferimento (con la precisazione che vanno considerati e conteggiati come ulteriori incarichi rispetto al primo le nomine per il grado di appello e per il ricorso per cassazione nonché per l'eventuale processo di esecuzione, perché ognuno di essi dà diritto ad autonomo compenso, mentre i pareri, le consulenze ed in generale le attività professionali extragiudiziali vanno conteggiati solo se destinati a specifica ed autonoma remunerazione);

che i giudici delegati e i curatori, prima della relativa nomina, curino di verificare il numero di incarichi conferiti nell'anno al professionista che si intende officiare, assicurando comunque che gli incarichi medesimi, anche a prescindere dal loro numero, siano opportunamente ed equamente distribuiti anche in relazione a valore della causa ed all'ammontare dei compensi e che a tal fine ciascun giudice delegato vigili anche sulla osservanza di citati criteri da parte dei relativi curatori fallimentari;

che giudici delegati e curatori fallimentari, nel conferimento degli incarichi di rispettiva pertinenza, osservino pertanto con assoluto rigore le direttive e raccomandazioni impartite nel presente disciplinare, con specifico riferimento al numero massimo di incarichi annui da attribuire a ciascun professionista;

che i curatori, nelle nomine di rispettiva pertinenza, si astengano dall'indicare altri professionisti inseriti nel proprio studio o con i quali vi siano (o vi siano stati) collaborazioni continuative o rapporti stretti di amicizia, parentela, affinità o coniugio, omettendo comunque di nominare legali che, in veste di curatori, gli abbiano a loro volta conferito incarichi nelle procedure loro affidate (i curatori nella relativa scheda di segnalazione dichiareranno sotto la propria responsabilità la insussistenza delle predette ragioni ostative, rappresentando i casi dubbi al giudice delegato il quale autorizzerà o meno la nomina, sempre astenendosi da qualsiasi "suggerimento" o altra "indicazione" concretamente volta ad individuare il professionista da officiare, la cui scelta permane dunque ed in ogni caso nella esclusiva responsabilità del curatore) e mai nominando il medesimo professionista (ovvero professionisti appartenenti al medesimo studio) per più di tre volte nell'ambito della medesima procedura, salva l'ipotesi di incarichi "seriali", relativi a posizioni analoghe, per le quali si rende opportuna, nell'interesse stesso della procedura, la "concentrazione" degli incarichi (con conseguente possibilità di "sforamento" anche del limite annuale individuale, ma con determinazione dei compensi, di cui al punto successivo, in misura pari ad un aumento del 20% del compenso relativo al primo incarico per ognuna delle ulteriori posizioni affidate alla cura del medesimo difensore);

che i giudici delegati controllino in ogni caso che le nomine dei legali da parte dei curatori rispondano ai criteri indicati ed ai necessari principi di correttezza, deontologia, eticità, responsabilità, adeguata turnazione, specializzazione, esperienza, competenza e territorialità, segnalando "prontamente" ogni eventuale anomalia allo stesso interessato e dando corso alla eventuale convocazione del curatore dinanzi al Collegio per il caso di persistente o perdurante violazione del presente disciplinare;

che a tale fine all'atto della relativa nomina il curatore fallimentare rediga, sotto il controllo del giudice delegato, apposita scheda di segnalazione, controfirmata dal medesimo giudice delegato, contenente il nominativo del professionista officiato, la natura dell'incarico, il presumibile o tendenziale valore dell'affare, la entità dell'eventuale acconto corrisposto;

che in tutti i casi (e quindi anche laddove la nomina competa al giudice delegato) il curatore, sentito il comitato dei creditori, provvederà all'atto del




conferimento dell'incarico a stipulare apposita convenzione con il legale, ai sensi del decreto legge 4 luglio 2006 n° 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n° 248, volto a determinare la misura dei compensi (salve le disposizioni sul cd. gratuito patrocinio) in maniera tale che sia loro comunque assicurato un compenso fisso ed un eventuale compenso variabile integrativo sulla base degli effettivi risultati conseguiti;

che in ogni caso il professionista officiato, prima di intraprendere l'azione, rilasci motivato parere, da acquisire per iscritto agli atti della procedura, in ordine alle prospettive di successo dell'operazione ed alle utilità concretamente acquisibili per la massa dei creditori, evidenziando ogni relativa criticità, anche con riguardo alla effettiva solvibilità della controparte ed alle garanzie e/o iniziative da assumere per assicurare i risultati ipotizzati;

che copia del presente provvedimento sia comunicato ai giudici delegati, ai curatori ed al Sig. Presidente del Tribunale.

Napoli 04 luglio 2018

Il Presidente
Gian Piero Scoppa

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a circular flourish at the top and a stylized, cursive-like structure to the right.